



# Tribunale Ordinario di Venezia

*Al Presidente del Tribunale*

Prot. 2126/22

**URGENTE**

Venezia 20.07.2022

**Ministero della Giustizia  
Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria  
c.a. Capo del Dipartimento  
ROMA**

**Al Sig. Presidente della Corte di Appello  
VENEZIA**

**Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
VENEZIA**

**e, p.c., al Sig. Sindaco del Comune di  
CHIOGGIA**

**Al Sig. Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale  
VENEZIA**

**Oggetto: Chiusura Ufficio Giudice di Pace di Chioggia**

Facendo seguito alla nota di questa Presidenza n. 808/2020. U del 23.03.2020 ed alla successiva nota del 30.03.2020, rimaste senza alcun riscontro, nonché al provvedimento di questo Presidente in data 08.06.2022, trasmesso a tutti gli attuali destinatari, con il quale si disponeva, ai sensi dell'art. 74 L. 23 ottobre 1960 n. 1196, che assumessero le funzioni di cancelliere presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Chioggia, in caso di assenza o di impedimento del Cancelliere titolare, il Segretario ed il Vice segretario comunale del Comune di Chioggia, a turno di un giorno ciascuno, ed esclusivamente al fine della ricezione degli atti nella fascia oraria 10,00 – 12, e dell'eventuale assistenza alle udienze penali, comunico che, a seguito dell'assenza per COVID dell'unico Cancelliere addetto (il funzionario giudiziario è da tempo assente per malattia), con mail inoltrata in data odierna dal vice segretario generale del Comune di Chioggia dott. Michele TIOZZO, è stata manifestata la indisponibilità sua e del segretario generale del Comune di Chioggia dott.ssa Paola CARRARO a prestare assistenza

all'udienza penale del 21.07.2022, con la conseguenza del necessitato rinvio di tale udienza, stante l'impossibilità di provvedere ad un' ulteriore assistenza.

Trattasi di ennesimo e gravissimo episodio di malfunzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Chioggia, privo da tempo di una pianta organica completa nonostante le numerose segnalazioni di questa Presidenza e l'indizione di riunioni allo scopo, senza alcun risultato.

Poiché è onere dell'Ente locale quello di assicurare il personale idoneo al funzionamento dell'Ufficio giudiziario, che non può in nessun caso rimanere chiuso, essendo impossibile supplire con personale ministeriale, e poiché le richieste al Comune di Chioggia di immediata assegnazione di personale in grado di garantire l'apertura sono state completamente disattese, con il rischio concreto di un'oggettiva interruzione di pubblico servizio, sono costretto a formulare istanza di revoca dell'Ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 4°, D. L.vo n. 156/2012, con attribuzione delle competenza all'Ufficio del Giudice di Pace di Venezia, in quanto la volontaria assunzione degli oneri connessi al funzionamento e alla erogazione del servizio giustizia da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dalla norma sopra richiamata.

.Distinti saluti

*Il Presidente del Tribunale*  
*Salvatore Lagani*

